

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Maggio 2026

Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX	6
Costi infragruppo: deducibilità legata a utilità effettiva e prova documentale	6
La Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di costi infragruppo, ribadendo che la deducibilità delle prestazioni di servizi richiede la dimostrazione dell'effettiva utilità per la società beneficiaria e un'adeguata documentazione delle attività svolte. Non sono sufficienti contratti quadro o fatture generiche.	6
IVA: il criterio del pro-rata è derogabile solo se il metodo alternativo è più preciso e motivato	7
La Cassazione conferma che il criterio ordinario del pro-rata IVA basato sul volume d'affari può essere derogato, ma solo se il metodo alternativo consente una determinazione più precisa della detrazione. L'onere della prova grava sul soggetto che intende discostarsi dal criterio ordinario, sia esso il contribuente o l'Amministrazione finanziaria.	7
Pro-rata IVA: gli interessi attivi rilevano se l'attività finanziaria non è meramente accessoria	8
La Cassazione chiarisce che gli interessi attivi esenti devono essere inclusi nel calcolo del pro rata IVA quando l'attività finanziaria presenta una dimensione economica e una frequenza tali da non potersi qualificare come accessoria o occasionale rispetto all'attività imponibile. Centrale la valutazione concreta dell'attività svolta e dell'impiego di risorse aziendali.	8
Composizione negoziata: tasso legale sugli interessi e rateizzazione dei debiti fiscali	9
Nella bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi, vengono chiarite le misure premiali fiscali per le imprese che accedono alla composizione negoziata, tra cui l'applicazione del tasso legale agli interessi sui debiti tributari e la possibilità di rateizzazione fino a 72 o 120 rate. Fondamentale informare tempestivamente l'Amministrazione del diritto a fruire delle agevolazioni.	9
Crisi di gruppo: ruolo rafforzato e responsabilità dell'attestatore nei vantaggi compensativi	10
La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi valorizza il ruolo del professionista attestatore nelle procedure di gruppo, attribuendogli una funzione centrale nella dimostrazione dei vantaggi compensativi e nella legittimazione delle deroghe al principio di autonomia patrimoniale delle singole società.	10





☉ **Titolare effettivo: accesso al Registro riorganizzato su tre canali.....11**

La bozza del nuovo decreto antiriciclaggio supera l'accesso pubblico generalizzato al Registro dei titolari effettivi e introduce un sistema a tre canali, differenziato per finalità e presupposti soggettivi. L'impostazione recepisce la giurisprudenza UE e rafforza la tutela dei dati personali, mantenendo al contempo elevati livelli di trasparenza per finalità di controllo.11

☉ **Gruppo IVA: il credito IVA non è trasferibile al consolidato fiscale12**

Con la risposta a interpello n. 88/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito IVA maturato da un Gruppo IVA non può essere trasferito al consolidato fiscale IRES. L'eccedenza può essere solo riportata, chiesta a rimborso o ceduta a terzi secondo le regole proprie del Gruppo IVA.12

☉ **PEX e requisito della commercialità: attività preparatorie e start-up sotto osservazione.....13**

L'Agenzia delle Entrate e la Cassazione convergono su un'interpretazione rigorosa del requisito della commercialità ai fini PEX: le attività meramente preparatorie o gestionali non sono sufficienti se non seguite, entro il periodo rilevante, dall'effettivo avvio dell'attività d'impresa. Centrale la verifica sostanziale e temporale dell'operatività della partecipata.13

☉ **Pagamenti digitali: superato l'obbligo di conservazione delle ricevute POS.....14**

Il decreto PNRR elimina l'obbligo di conservazione delle ricevute cartacee POS, consentendone la sostituzione con la documentazione bancaria, anche in formato digitale, purché completa e conservata secondo le regole civilistiche.14

☉ **IMU: chiarimenti sull'esenzione per i terreni agricoli in aree montane o collinari14**

Il Dipartimento delle Finanze ribadisce che, ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli in aree montane o collinari, resta determinante l'elenco storico dei Comuni individuati dalla circolare n. 9/1993, come integrato nel 2024. Non assume invece rilevanza la nuova classificazione dei Comuni montani introdotta dalla L. 131/2025.14

☉ **Superbonus: trattamento del margine del general contractor nei contratti di appalto15**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detraibilità dei corrispettivi addebitati dal general contractor dipende dalla sua qualificazione contrattuale. Sono ammissibili al superbonus solo i compensi riferibili all'esecuzione dei lavori, restando esclusi quelli per il mero coordinamento amministrativo o per la gestione dello sconto in fattura.15





☉ **Mandato e territorialità IVA: organizzazione di eventi in Italia per committenti extra-UE**16

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA dei servizi resi da una società italiana, in qualità di mandataria senza rappresentanza, per l’organizzazione di eventi in Italia per conto di clienti extra-UE. Centrale la distinzione tra servizi di accesso alla manifestazione, prestazioni accessorie e servizi “generici”, nonché il corretto ribaltamento dei costi al mandante.16

☉ **Correzione di errori contabili dopo fusione: legittimazione e trattamento fiscale**18

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di errore contabile commesso da una società poi incorporata, è la società incorporante a essere legittimata alla correzione. Tuttavia, per gli errori “rilevanti” corretti nei bilanci dal 2025, il riconoscimento fiscale richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio di competenza dell’errore.18

☉ **ANGEMAR: istituita l’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare**.....19

Il decreto PNRR prevede l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), una banca dati unica e interoperabile destinata a raccogliere e gestire in forma digitale le informazioni professionali del personale marittimo, sostituendo i registri e gli archivi attualmente in uso.19

AUDIT20

☉ **AMLA: avviate tre consultazioni pubbliche su altrettanti progetti di RTS (Regulatory Technical Standards)**.....20

AMLA: avviate tre consultazioni pubbliche su progetti di RTS su criteri di individuazione dei rapporti d'affari, customer due diligence e applicazione delle norme antiriciclaggio.20

LEGAL.....21

☉ **Tracking pixel nelle comunicazioni e-mail: quadro regolatorio e impatti operativi alla luce del Provvedimento del Garante n. 284/2026**21

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le prime Linee guida in materia di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, fornendo un importante riferimento interpretativo per gli operatori del settore digitale, marketing e comunicazioni elettroniche.....21





☪ **Giudice tributario monocratico: innalzata a 10.000 euro la soglia di competenza22**

Dal 2 maggio 2026 le controversie tributarie di valore fino a 10.000 euro sono attribuite al giudice monocratico. L'innalzamento della soglia amplia in modo significativo l'ambito delle liti decise da un organo unico, con effetti rilevanti sulla gestione del contenzioso di primo grado.....22

☪ **Scarto telematico: impugnabile e sanabile con nuovo invio entro cinque giorni.....23**

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia riconosce la piena impugnabilità della ricevuta di scarto telematico quando produce un effetto lesivo immediato. Confermata inoltre la possibilità di ritrasmettere l'atto corretto entro cinque giorni, quale principio generale ispirato a buona fede e collaborazione.....23

ESG.....24

☪ **Direttiva UE 2023/970 sulla Parità Retributiva: cosa cambia per le aziende e come prepararsi entro il 202624**

Con la scadenza del 7 giugno 2026 sempre più vicina, la Direttiva UE 2023/970 introduce un cambio di paradigma significativo: la trasparenza salariale diventa un obbligo di governance destinato a incidere concretamente sui processi HR e sulla reputazione aziendale.24

SCADENZARIO.....28



APPROFONDIMENTI

TAX

Costi infragruppo: deducibilità legata a utilità effettiva e prova documentale

La Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di costi infragruppo, ribadendo che la deducibilità delle prestazioni di servizi richiede la dimostrazione dell'effettiva utilità per la società beneficiaria e un'adeguata documentazione delle attività svolte. Non sono sufficienti contratti quadro o fatture generiche.

Con l'ordinanza n. 10456 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità dei costi per servizi infragruppo, con specifico riferimento alle consulenze addebitate dalla società controllante alla controllata nell'ambito di rapporti di "service" regolati da contratti quadro. La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto deducibili i costi sulla base della sola esistenza del contratto e della fatturazione, evidenziando come la genericità delle fatture – prive di indicazioni su natura, quantità e qualità delle prestazioni – non consenta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente.

In linea con un orientamento ormai consolidato, viene ribadito che, ai fini dell'inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all'attività d'impresa. In ambito infragruppo, tale prova assume un rilievo rafforzato, al fine di prevenire fenomeni elusivi nei rapporti tra imprese collegate.

La Cassazione precisa che non è richiesta una valutazione di convenienza economica della spesa; tuttavia, antieconomicità e incongruità possono costituire indici sintomatici di carenza di inerenza, la cui prova spetta all'Amministrazione finanziaria. Resta invece in capo al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva utilità del servizio ricevuto, che deve essere obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

Particolarmente critico è il passaggio relativo ai corrispettivi forfetari determinati in misura percentuale sul fatturato: la Corte sottolinea che la determinatezza del costo non può esaurirsi nella previsione contrattuale, ma richiede la dimostrazione della concreta erogazione delle prestazioni in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo d'imposta.

Viene inoltre chiarito che, pur in presenza di fatture generiche, il contribuente può fornire la prova dell'effettività dei servizi anche mediante documentazione integrativa (report, corrispondenza, evidenze operative), che l'Amministrazione è tenuta a valutare. Non sono invece sufficienti, di per sé, la mera indicazione di una percentuale fissa, la stipula di contratti pluriennali o l'assenza di personale qualificato presso la società beneficiaria.



IVA: il criterio del pro-rata è derogabile solo se il metodo alternativo è più preciso e motivato

La Cassazione conferma che il criterio ordinario del pro-rata IVA basato sul volume d'affari può essere derogato, ma solo se il metodo alternativo consente una determinazione più precisa della detrazione. L'onere della prova grava sul soggetto che intende discostarsi dal criterio ordinario, sia esso il contribuente o l'Amministrazione finanziaria.

Con l'ordinanza n. 5892, depositata il 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della corretta determinazione del pro-rata IVA in presenza di acquisti promiscui, utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti. La Suprema Corte ribadisce che il criterio ordinario di calcolo del pro-rata, fondato sul volume d'affari complessivo, costituisce il metodo di riferimento previsto dalla normativa IVA. Tuttavia, tale criterio non ha carattere inderogabile: è ammessa l'adozione di un metodo diverso qualora consenta di pervenire a un risultato più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi e, quindi, a una determinazione più precisa dell'IVA detraibile.

Elemento centrale della pronuncia è la ripartizione dell'onere probatorio. La Corte chiarisce che spetta a chi deroga dal criterio ordinario dimostrare che il metodo alternativo adottato sia effettivamente più idoneo a rappresentare il rapporto tra attività imponibili ed esenti. Tale principio vale tanto per il contribuente quanto per l'Amministrazione finanziaria qualora sia quest'ultima a contestare il pro-rata applicato e a proporre un criterio diverso.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'utilizzo del pro-rata "generale" in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili impiegati promiscuamente nell'attività di leasing, proponendo un criterio alternativo basato sugli interessi attivi. La Cassazione ha censurato tale impostazione, ritenendola arbitraria, in quanto priva di una motivazione adeguata circa la maggiore precisione del metodo prescelto rispetto a quello basato sul volume d'affari. La Corte ha inoltre evidenziato come l'attività di leasing non possa essere assimilata a una mera attività finanziaria, né nel leasing traslativo né in quello di godimento, escludendo quindi la possibilità di scindere artificialmente i canoni tra componente finanziaria e non finanziaria ai fini del calcolo del pro-rata.

In chiave prospettica, la pronuncia si inserisce nel più ampio contesto della riforma della detrazione IVA prevista dalla legge delega fiscale, che mira a rendere il diritto alla detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e servizi, limitando l'applicazione del pro-rata ai soli costi a uso promiscuo, ferma restando la facoltà di applicare il pro-rata generale.





Pro-rata IVA: gli interessi attivi rilevano se l'attività finanziaria non è meramente accessoria

La Cassazione chiarisce che gli interessi attivi esenti devono essere inclusi nel calcolo del pro rata IVA quando l'attività finanziaria presenta una dimensione economica e una frequenza tali da non potersi qualificare come accessoria o occasionale rispetto all'attività imponibile. Centrale la valutazione concreta dell'attività svolta e dell'impiego di risorse aziendali.

Con l'ordinanza n. 5680 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della detrazione IVA e del calcolo del pro-rata, soffermandosi in particolare sul trattamento degli interessi attivi derivanti da finanziamenti infragruppo posti in essere da una società operante nel settore immobiliare.

In via preliminare, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione IVA presuppone il requisito dell'inerenza dei costi, da intendersi come nesso diretto e immediato tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa, da dimostrare mediante idonea documentazione probatoria. Tale valutazione deve essere condotta in termini qualitativi, e non meramente quantitativi, con onere della prova in capo al contribuente.

Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato il disconoscimento della detrazione IVA relativa a costi di consulenza strategica "ribaltati" dalla controllante, rilevando l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la funzionalità e l'utilità dei servizi rispetto all'attività della società beneficiaria.

Più rilevante, ai fini sistematici, è il passaggio relativo al pro-rata IVA. La società sosteneva l'esclusione degli interessi attivi esenti dal calcolo del pro-rata, qualificando i finanziamenti intercompany come operazioni occasionali e accessorie rispetto all'attività imponibile. La Cassazione ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza unionale secondo cui la natura accessoria di un'operazione esente non può essere valutata in astratto, né sulla base del solo oggetto sociale, ma richiede una valutazione complessiva dell'attività concretamente svolta.

In particolare, la Corte evidenzia che assumono rilievo la dimensione economica dell'attività finanziaria, la frequenza delle operazioni e l'impiego di beni, servizi e risorse organizzative. Quando tali elementi denotano l'esistenza di un'attività finanziaria strutturata e non meramente marginale, gli interessi attivi non possono essere considerati accessori e devono, pertanto, concorrere al calcolo del pro-rata di detrazione.

Nel caso esaminato, la rilevanza economica dei proventi finanziari e la sistematicità dei finanziamenti infragruppo hanno indotto la Cassazione a ritenere corretta l'inclusione degli interessi attivi nel pro-rata, in linea con l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che limita l'esclusione delle attività finanziarie ai soli casi di utilizzo marginale di risorse IVA-rilevanti.



Composizione negoziata: tasso legale sugli interessi e rateizzazione dei debiti fiscali

Nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi, vengono chiarite le misure premiali fiscali per le imprese che accedono alla composizione negoziata, tra cui l’applicazione del tasso legale agli interessi sui debiti tributari e la possibilità di rateizzazione fino a 72 o 120 rate. Fondamentale informare tempestivamente l’Amministrazione del diritto a fruire delle agevolazioni.

Nella bozza di circolare dedicata ai profili fiscali degli istituti introdotti dal D.lgs. 14/2019, attualmente in consultazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle misure premiali previste per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Tali benefici, disciplinati dall’art. 25-bis del Codice della crisi, sono finalizzati a favorire il risanamento attraverso una riduzione degli oneri finanziari connessi ai debiti tributari.

Tra le principali agevolazioni assume rilievo la riduzione temporanea del tasso di interesse, che viene ricondotto alla misura del tasso legale. Il beneficio opera a condizione che le trattative si concludano positivamente mediante l’individuazione di una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), del D.lgs. 14/2019. In tal caso, gli interessi vengono ricalcolati limitatamente al periodo compreso tra l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la conclusione delle trattative.

Il tasso legale si applica a tutti i debiti tributari anteriori all’accesso alla composizione negoziata, nonché a quelli sorti nel corso della procedura e portati a conoscenza del debitore, inclusi avvisi di irregolarità, avvisi di liquidazione e liquidazioni periodiche IVA. La riduzione riguarda anche le somme già iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione.

Ulteriori premialità sono riconosciute sulle sanzioni, ma esclusivamente con riferimento a quelle maturate successivamente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto. Restano escluse, invece, le sanzioni già oggetto di una precedente rateizzazione dalla quale il debitore sia decaduto. Qualora le trattative si concludano con una delle soluzioni di regolazione della crisi previste dal Codice, è prevista la riduzione della metà degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell’istanza.

Sul piano operativo, il debitore può accedere a un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili, estendibile fino a 120 rate in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate ed essere sottoscritta anche dall’esperto; per i carichi già affidati all’Agente della riscossione, la domanda va invece presentata ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Il piano di ammortamento è “all’italiana”, con applicazione del tasso legale agli interessi.

È infine chiarito che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Analoghi effetti decadenziali si producono in caso di accesso successivo ad altri strumenti di regolazione della crisi o di apertura di una procedura di liquidazione.



Crisi di gruppo: ruolo rafforzato e responsabilità dell'attestatore nei vantaggi compensativi

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi valorizza il ruolo del professionista attestatore nelle procedure di gruppo, attribuendogli una funzione centrale nella dimostrazione dei vantaggi compensativi e nella legittimazione delle deroghe al principio di autonomia patrimoniale delle singole società.

Nella bozza di circolare posta in consultazione dall'Agenzia delle Entrate sui profili fiscali del D.lgs. 14/2019, particolare attenzione è dedicata alla disciplina dei gruppi di imprese, con specifico riferimento alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal Codice della crisi. In tale contesto, viene significativamente rafforzato il ruolo del professionista indipendente incaricato dell'attestazione.

La circolare evidenzia il mutamento di prospettiva rispetto alla previgente legge fallimentare, che adottava un'impostazione rigidamente atomistica dell'impresa, incompatibile con una gestione unitaria della crisi di gruppo. Il CCII, pur confermando il principio dell'autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società, introduce un approccio più flessibile, volto a consentire soluzioni coordinate quando ciò risulti più conveniente per i creditori.

In particolare, l'art. 284 del CCII consente la presentazione di un unico piano di gruppo, purché sia dimostrata la maggiore convenienza rispetto a piani autonomi. La chiave di lettura è rappresentata dai vantaggi compensativi, intesi come benefici economici, patrimoniali o finanziari – anche indiretti – che ciascuna impresa del gruppo consegue grazie alla gestione unitaria della crisi, tali da compensare eventuali sacrifici patrimoniali o trasferimenti infragruppo.

È proprio su tale profilo che l'Agenzia delle Entrate attribuisce un ruolo determinante all'attestatore, il cui giudizio deve rendere chiare, analitiche e quantificate le ragioni e gli importi dei benefici derivanti dalla procedura di gruppo, sia nel concordato preventivo sia negli accordi di ristrutturazione. In assenza di un'attestazione puntuale e motivata, non risulta giustificabile alcuna deroga al principio di indisponibilità del credito tributario.

L'attività dell'attestatore assume quindi una valenza che travalica la mera verifica formale del piano, imponendo una valutazione comparativa di efficienza economica delle soluzioni prospettate e la dimostrazione che i trasferimenti infragruppo non costituiscano atti di liberalità, ma operazioni funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori di ciascuna società coinvolta.

La circolare richiama, inoltre, gli obblighi di informativa rafforzata sulla struttura del gruppo e sui rapporti infragruppo (art. 289 CCII), nonché i poteri istruttori del commissario giudiziale, a conferma di un sistema che mira a prevenire abusi, conflitti di interesse e fenomeni elusivi, anche in sede di voto dei creditori.



Titolare effettivo: accesso al Registro riorganizzato su tre canali

La bozza del nuovo decreto antiriciclaggio supera l'accesso pubblico generalizzato al Registro dei titolari effettivi e introduce un sistema a tre canali, differenziato per finalità e presupposti soggettivi. L'impostazione recepisce la giurisprudenza UE e rafforza la tutela dei dati personali, mantenendo al contempo elevati livelli di trasparenza per finalità di controllo.

Nella bozza di decreto legislativo di recepimento della nuova disciplina antiriciclaggio, approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2026 e attualmente all'esame del Parlamento, viene profondamente rivista la disciplina dell'accesso al Registro dei titolari effettivi. La riforma si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia UE, che ha censurato l'accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva per contrasto con i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Il nuovo assetto supera quindi il modello introdotto dal DM 11 marzo 2022 n. 55, abrogando le disposizioni che consentivano l'accesso generalizzato, e ridefinisce le modalità di consultazione del Registro attraverso tre distinti canali, ciascuno con presupposti e finalità specifiche.

Il primo canale riguarda l'accesso privilegiato delle autorità, nazionali ed europee, coinvolte nella prevenzione e nel contrasto degli illeciti finanziari. A tali soggetti è garantito un accesso diretto, immediato e non filtrato alle informazioni, senza obbligo di informativa preventiva al titolare effettivo. Tra le autorità rientrano, tra le altre, il Ministero dell'Economia, le autorità di vigilanza, l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di Finanza, l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Entrate, nonché le nuove strutture europee antiriciclaggio. Tale impostazione è coerente con la Direttiva (UE) 2024/1640, che prevede registri centrali interconnessi accessibili alle autorità competenti.

Il secondo canale è riservato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti dell'area economico-giuridica). L'accesso è consentito esclusivamente per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, previo accreditamento telematico e pagamento dei diritti di segreteria. È confermato, inoltre, l'obbligo di segnalare alla Camera di Commercio eventuali difformità tra le informazioni risultanti dal Registro e quelle acquisite nello svolgimento dell'attività professionale.

Il terzo canale introduce un accesso fondato sul legittimo interesse, che sostituisce l'accesso pubblico generalizzato. Tale accesso è riservato a soggetti che dimostrino un interesse qualificato, connesso alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Il decreto individua categorie per le quali l'interesse è presunto (giornalisti, ONG, accademici, autorità pubbliche che gestiscono fondi, incluse stazioni appaltanti e soggetti PNRR), prevedendo un accesso differenziato tra informazioni essenziali e dati più estesi, anche di natura storica.



Gruppo IVA: il credito IVA non è trasferibile al consolidato fiscale

Con la risposta a interpello n. 88/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito IVA maturato da un Gruppo IVA non può essere trasferito al consolidato fiscale IRES. L'eccedenza può essere solo riportata, chiesta a rimborso o ceduta a terzi secondo le regole proprie del Gruppo IVA.

Con la risposta n. 88 del 2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, affrontando un tema di particolare interesse operativo per i gruppi che applicano contestualmente il regime IVA di gruppo e il consolidato fiscale nazionale ai fini IRES

Nel caso esaminato, la società istante rivestiva il duplice ruolo di rappresentante del Gruppo IVA e di consolidante fiscale. In presenza di un rilevante credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale 2025, l'istante ipotizzava la possibilità di cedere tale eccedenza al consolidato fiscale, valorizzando l'assenza di un espresso divieto nelle istruzioni alla compilazione del rigo VX6 del modello IVA, dedicato alla cessione del credito in ambito di consolidato.

L'Agenzia delle Entrate ha respinto tale impostazione, richiamando il principio dell'autonomia soggettiva del Gruppo IVA, che costituisce un distinto soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In virtù di tale autonomia, il credito IVA è giuridicamente riferibile esclusivamente al Gruppo e non ai singoli partecipanti, neppure quando uno di essi assume il ruolo di rappresentante.

La conseguenza operativa è che il credito IVA di gruppo non può essere utilizzato in compensazione con debiti relativi ad altre imposte o contributi maturati in capo ai partecipanti, inclusi quelli afferenti al consolidato fiscale IRES. Il divieto trova fondamento nella regola generale secondo cui la compensazione presuppone la coincidenza soggettiva tra titolare del credito e titolare del debito, coincidenza che non ricorre nel rapporto tra Gruppo IVA e singole società partecipanti.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le uniche modalità di utilizzo dell'eccedenza IVA di gruppo restano quindi quelle espressamente previste dalla disciplina di settore:

- il riporto all'anno successivo;
- la richiesta di rimborso, in presenza dei presupposti;
- la cessione del credito a terzi, inclusi i singoli partecipanti al Gruppo, ma esclusivamente nell'ambito della procedura di rimborso e su delega dei partecipanti.

La risposta in commento chiarisce inoltre che l'assenza di un richiamo espresso al divieto di compensazione nelle istruzioni del modello IVA non può essere interpretata come apertura implicita alla cessione del credito IVA di gruppo al consolidato fiscale, trattandosi di istituti fondati su presupposti soggettivi e funzionali differenti.



PEX e requisito della commercialità: attività preparatorie e start-up sotto osservazione

L'Agenzia delle Entrate e la Cassazione convergono su un'interpretazione rigorosa del requisito della commercialità ai fini PEX: le attività meramente preparatorie o gestionali non sono sufficienti se non seguite, entro il periodo rilevante, dall'effettivo avvio dell'attività d'impresa. Centrale la verifica sostanziale e temporale dell'operatività della partecipata.

Con la Risposta n. 97/2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'applicabilità del regime di participation exemption alla cessione di partecipazioni in società operanti nel settore energetico, focalizzando l'analisi sul requisito della commercialità. Il caso riguardava società partecipate impegnate nello sviluppo di progetti di accumulo energetico (BESS), giunte allo stadio "ready to build" ma cedute prima dell'effettivo avvio dell'attività produttiva.

L'Amministrazione finanziaria ribadisce che il requisito della commercialità richiede l'esercizio di un'impresa commerciale in senso sostanziale e continuativo, precisando che la fase di start-up può assumere rilievo ai fini PEX solo se seguita dall'effettivo svolgimento dell'attività per la quale la società è stata costituita o, quantomeno, dalla disponibilità di una struttura operativa potenzialmente idonea a produrre ricavi in tempi ragionevoli. In assenza di tale evoluzione, le attività preliminari restano prive di autonoma rilevanza ai fini dell'esenzione.

In linea con tale impostazione si colloca la sentenza della Cassazione n. 6732 del 20 marzo 2026, che ha escluso la sussistenza del requisito della commercialità in presenza di attività meramente preparatorie, quali la gestione di pratiche urbanistiche e l'affidamento a consulenti esterni, senza personale, organizzazione operativa e avvio dell'attività imprenditoriale. La Suprema Corte sottolinea che la ratio dell'art. 87 TUIR è evitare un utilizzo distorsivo della PEX in presenza di società che non abbiano ancora superato la fase preparatoria.

La pronuncia chiarisce inoltre che il requisito deve sussistere ininterrottamente nel periodo rilevante (ordinariamente il triennio antecedente la cessione) e che non è sufficiente valorizzare investimenti, acquisizioni immobiliari o finanziamenti se questi non si traducono in un'effettiva attività d'impresa. L'attenzione viene così spostata dalla mera potenzialità economica del progetto alla sua concreta attuazione.

Nel confronto tra prassi e giurisprudenza emerge un orientamento comune: la fase preparatoria può essere rilevante solo se funzionalmente e temporalmente collegata a un successivo avvio dell'attività commerciale. In mancanza di tale continuità, la cessione della partecipazione avvenuta durante la fase di sviluppo non consente l'accesso al regime PEX, anche se l'oggetto sociale e il settore di attività sono astrattamente commerciali.



Pagamenti digitali: superato l'obbligo di conservazione delle ricevute POS

Il decreto PNRR elimina l'obbligo di conservazione delle ricevute cartacee POS, consentendone la sostituzione con la documentazione bancaria, anche in formato digitale, purché completa e conservata secondo le regole civilistiche.

Con la legge di conversione del DL 19/2026, viene introdotta una semplificazione rilevante in materia di conservazione documentale dei pagamenti digitali, incidendo su un adempimento diffuso ma spesso privo di reale utilità operativa. In particolare, è ora previsto che le ricevute cartacee generate dai terminali POS possano essere sostituite dalla documentazione rilasciata da banche e intermediari finanziari, anche in formato elettronico.

La documentazione bancaria sostitutiva deve contenere le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento (importo, data, modalità di pagamento e soggetti coinvolti) ed essere conservata per dieci anni secondo le modalità previste dall'art. 2220 c.c. Viene così meno l'obbligo, spesso oneroso, di archiviazione fisica delle ricevute POS, che non hanno natura fiscale (diversa da fatture, scontrini o ricevute fiscali) ma erano comunque soggette a conservazione.

La norma non incide sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né sui doveri di corretta rilevazione contabile delle operazioni. Al contrario, valorizza l'affidabilità dei flussi informativi bancari, già utilizzati nella prassi per le riconciliazioni contabili e finanziarie, favorendo una gestione pienamente digitale dei pagamenti elettronici.

Dal punto di vista operativo, la semplificazione consente alle imprese di:

- ridurre i costi di archiviazione e gestione documentale;
- razionalizzare i processi interni di controllo;
- integrare in modo più efficiente la contabilità con l'estratto conto bancario e i report degli intermediari di pagamento.

Resta ferma la necessità di verificare che la documentazione bancaria conservata sia completa, leggibile e facilmente reperibile in caso di controlli, nonché coerente con le scritture contabili.

IMU: chiarimenti sull'esenzione per i terreni agricoli in aree montane o collinari

Il Dipartimento delle Finanze ribadisce che, ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli in aree montane o collinari, resta determinante l'elenco storico dei Comuni individuati dalla circolare n. 9/1993, come integrato nel 2024. Non assume invece rilevanza la nuova classificazione dei Comuni montani introdotta dalla L. 131/2025.



Con la risoluzione 1° aprile 2026 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati in aree montane o collinari, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della L. 160/2019.

In primo luogo, viene confermato che, per l'individuazione dei Comuni (o delle porzioni di Comuni) nei quali i terreni agricoli beneficiano dell'esenzione IMU, occorre continuare a fare esclusivo riferimento all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9, come successivamente integrato dalla circolare del MEF 3 gennaio 2024 n. 1/DF. Tale elenco mantiene, quindi, piena efficacia ai fini IMU, nonostante l'evoluzione della normativa in materia di aree montane.

Il Dipartimento chiarisce espressamente che non rileva, ai fini dell'esenzione IMU, la classificazione dei Comuni montani introdotta dalla L. 131/2025. Tale nuova classificazione ha, infatti, finalità diverse ed è destinata a operare nell'ambito delle misure di sostegno economico e fiscale previste dalla stessa legge (tra cui specifici crediti d'imposta), ma non incide sulla disciplina dell'IMU. In tal senso, viene richiamato anche il percorso attuativo ancora in corso della L. 131/2025, che prevede l'adozione di uno specifico regolamento per l'individuazione dei Comuni montani e, successivamente, di ulteriori regolamenti per definire i criteri di accesso alle misure agevolative.

Sotto il profilo operativo, l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- si applica all'intero territorio comunale quando, nell'elenco della circolare n. 9/1993 (come integrato), accanto al Comune non risulta alcuna annotazione;
- si applica solo a una parte del territorio comunale quando il Comune è contrassegnato dalla sigla "PD" (parzialmente delimitato). In tale ipotesi, per individuare con precisione le zone agevolate, è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dagli uffici regionali competenti.

Vengono inoltre richiamati i chiarimenti già forniti in passato in relazione alle fusioni di Comuni: in tali casi, occorre verificare se e in che misura i Comuni originari fossero inclusi nell'elenco del 1993, applicando i criteri interpretativi già delineati dalla prassi ministeriale per evitare indebite estensioni o restrizioni dell'agevolazione.

Superbonus: trattamento del margine del general contractor nei contratti di appalto

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detraibilità dei corrispettivi addebitati dal general contractor dipende dalla sua qualificazione contrattuale. Sono ammissibili al superbonus solo i compensi riferibili all'esecuzione dei lavori, restando esclusi quelli per il mero coordinamento amministrativo o per la gestione dello sconto in fattura.





Con la risoluzione 29 aprile 2026 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detraibilità delle somme addebitate dal general contractor al committente nell'ambito di interventi agevolati con il superbonus, con particolare riferimento ai contratti che prevedono appalti e subappalti.

Il punto di partenza dell'analisi è la corretta qualificazione del ruolo del general contractor, distinguendo tra:

- general contractor "puro", che svolge esclusivamente funzioni di coordinamento e di intermediazione, rifatturando ai committenti i costi sostenuti per professionisti e imprese esecutrici, al fine di consentire l'applicazione dello sconto in fattura;
- general contractor "appaltatore", che assume contrattualmente l'obbligo di eseguire i lavori, rispondendo in proprio della realizzazione degli interventi agevolati.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale distinzione è decisiva ai fini della detraibilità delle spese. In presenza di un general contractor "puro", i corrispettivi addebitati al committente non sono detraibili, in quanto riconducibili a prestazioni di coordinamento e intermediazione, non direttamente riferibili alla realizzazione degli interventi edilizi agevolati.

Diversamente, nel caso di general contractor "appaltatore", i corrispettivi relativi all'esecuzione dei lavori possono rientrare tra le spese ammissibili al superbonus, in quanto qualificabili come vere e proprie spese di appalto. Resta tuttavia esclusa dalla detrazione anche in questa ipotesi la parte di compenso riferibile al mero coordinamento amministrativo o alla gestione dello sconto in fattura, attività che non presentano un collegamento diretto con l'esecuzione degli interventi agevolati.

Un chiarimento di rilievo operativo riguarda le ipotesi in cui la fattura del general contractor "appaltatore" non esponga separatamente le diverse componenti del corrispettivo. In tali casi, l'Agenzia precisa che il compenso non può essere automaticamente riquilibrato dai soggetti verificatori come remunerazione di servizi di coordinamento o di gestione dello sconto, in assenza di elementi oggettivi che consentano tale distinzione.

Mandato e territorialità IVA: organizzazione di eventi in Italia per committenti extra-UE

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA dei servizi resi da una società italiana, in qualità di mandataria senza rappresentanza, per l'organizzazione di eventi in Italia per conto di clienti extra-UE. Centrale la distinzione tra servizi di accesso alla manifestazione, prestazioni accessorie e servizi "generici", nonché il corretto ribaltamento dei costi al mandante.



Con la risposta a interpello n. 94 del 1° aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile ai servizi resi nell'ambito di un mandato senza rappresentanza conferito da un soggetto extra-UE a una società italiana incaricata dell'organizzazione di eventi da svolgersi in Italia.

In via preliminare, l'Agenzia ha richiamato la disciplina della territorialità IVA dei servizi di accesso a manifestazioni e delle prestazioni accessorie connesse con l'accesso, che costituiscono una deroga alle regole ordinarie. Tali servizi, ai sensi dell'art. 7-quinquies, lett. b), del DPR 633/72, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui l'evento è materialmente svolto, sia nei rapporti B2B sia nei rapporti B2C.

Tuttavia, la nozione di prestazioni "accessorie connesse con l'accesso" è interpretata in senso restrittivo. In base al regolamento UE n. 282/2011, rientrano in tale categoria solo i servizi forniti in relazione diretta con l'accesso alla manifestazione e resi alla persona che vi assiste, dietro un corrispettivo specifico. Sono invece espressamente esclusi i servizi di intermediazione nella vendita dei biglietti. Nel caso esaminato, l'Agenzia ha escluso che prestazioni quali alloggio, catering e servizi di biglietteria possano qualificarsi come accessorie all'accesso, trattandosi di servizi necessari alla partecipazione all'evento ma non direttamente connessi all'atto di accesso alla manifestazione.

Accertata la presenza di un mandato senza rappresentanza, l'Agenzia ha ribadito che i servizi acquistati dal mandatario presso fornitori italiani devono essere ribaltati al mandante extra-UE applicando, per ciascun servizio, le regole di territorialità IVA proprie della prestazione originaria. Trova applicazione, anche ai fini della territorialità, il principio secondo cui il rapporto mandatario-mandante assume lo stesso trattamento IVA del rapporto tra mandatario e terzo fornitore.

Ne consegue che:

- per servizi quali alloggio e catering, l'IVA è territorialmente rilevante in Italia, in quanto prestazioni materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- per i servizi "generici" resi in ambito B2B, la territorialità segue la regola generale, con rilevanza nel Paese di stabilimento del committente extra-UE.

Un ulteriore chiarimento riguarda il mark-up (provvigione) applicato dalla società italiana al cliente extra-UE.

L'Agenzia qualifica tale margine come fee o commissione per l'attività organizzativa e di coordinamento, riconducibile a una prestazione "generica" B2B. Di conseguenza, l'IVA non è dovuta in Italia, in quanto il servizio si considera territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente.



Correzione di errori contabili dopo fusione: legittimazione e trattamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di errore contabile commesso da una società poi incorporata, è la società incorporante a essere legittimata alla correzione. Tuttavia, per gli errori "rilevanti" corretti nei bilanci dal 2025, il riconoscimento fiscale richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all'esercizio di competenza dell'errore.

Con la risposta a interpello n. 89 del 31 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della correzione degli errori contabili in un contesto di fusione per incorporazione, chiarendo sia il profilo soggettivo della legittimazione sia le modalità di riconoscimento fiscale della correzione.

Sul piano civilistico e fiscale, l'Agenzia richiama gli effetti della fusione previsti dall'art. 2504-bis c.c. e dall'art. 172, comma 4, del TUIR, in base ai quali la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici, contabili e fiscali della società incorporata. Ne consegue che, qualora l'errore contabile sia stato commesso dalla società incorporata in un esercizio precedente alla fusione, è la società incorporante il soggetto legittimato a procedere alla relativa correzione.

Nel caso esaminato, l'errore consisteva nella mancata rilevazione di un costo di competenza dell'esercizio 2024, qualificato come "rilevante" ai sensi dell'OIC 29. La società era stata incorporata nel corso del 2025, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025, e l'incorporante aveva correttamente operato la correzione nel bilancio 2025 mediante una rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto, in conformità ai principi contabili.

Sul piano fiscale, tuttavia, l'Agenzia precisa che trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 192/2025, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. Tale disciplina, più restrittiva rispetto al passato, esclude l'accesso alla procedura semplificata per gli errori qualificati come rilevanti. Di conseguenza, il componente negativo di reddito non può essere riconosciuto fiscalmente nell'esercizio in cui avviene la correzione contabile.

In questi casi, l'unica modalità di riconoscimento fiscale consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa (nel caso di specie, a favore) relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso, ossia il 2024, da parte della società incorporante in nome e per conto dell'incorporata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 e nei limiti dei termini di decadenza dell'azione accertatrice. L'eventuale eccedenza d'imposta emersa potrà poi essere utilizzata nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2025.



ANGEMAR: istituita l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare

Il decreto PNRR prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), una banca dati unica e interoperabile destinata a raccogliere e gestire in forma digitale le informazioni professionali del personale marittimo, sostituendo i registri e gli archivi attualmente in uso.

Con la legge di conversione del DL 19/2026 viene istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), mediante l'inserimento di una specifica previsione nel Codice dell'amministrazione digitale. La nuova anagrafe si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati pubbliche promosso dal PNRR.

ANGEMAR è finalizzata alla gestione unitaria, digitale e centralizzata dei dati relativi alla carriera professionale della gente di mare, comprendendo, tra l'altro, informazioni su imbarchi, titoli, abilitazioni, certificazioni e percorsi formativi. La piattaforma è destinata a sostituire integralmente le anagrafi, i registri e gli archivi oggi previsti dalla normativa di settore, inclusi quelli disciplinati dal codice della navigazione e dalla relativa normativa regolamentare.

Dal punto di vista operativo, la nuova anagrafe sarà integrata con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), consentendo l'accesso e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti e i soggetti legittimati. Potranno interagire con il sistema, per le parti di rispettiva competenza, gli uffici di iscrizione della gente di mare, il personale marittimo, gli armatori, i centri di formazione autorizzati e, nei limiti previsti, anche soggetti internazionali convenzionati.

In attesa della piena operatività della piattaforma, è prevista una fase transitoria, durante la quale ANGEMAR renderà disponibile un servizio informatico provvisorio per l'inserimento dei dati essenziali, secondo modalità che saranno definite con provvedimenti attuativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una volta a regime, il sistema costituirà la base informativa anche per il rilascio del libretto di navigazione, che potrà essere reso disponibile in formato digitale, inclusa l'integrazione con il sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet).



AUDIT

AMLA: avviate tre consultazioni pubbliche su altrettanti progetti di RTS (Regulatory Technical Standards)

AMLA: avviate tre consultazioni pubbliche su progetti di RTS su criteri di individuazione dei rapporti d'affari, customer due diligence e applicazione delle norme antiriciclaggio.

In data 9 febbraio, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA) ha avviato tre consultazioni pubbliche su alcuni progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ad obblighi di customer due diligence e all'applicazione uniforme delle norme in materia di antiriciclaggio in tutta l'UE. Il termine per l'invio dei contributi è fissato all'8 maggio 2026 per le consultazioni su customer due diligence e rapporti d'affari, e al 9 marzo 2026 per la consultazione sulle sanzioni pecuniarie, le misure amministrative e i pagamenti di penali periodiche.

Nello specifico, si segnala che:

- la consultazione sul progetto di RTS sui rapporti d'affari mira a raccogliere input sulle norme che stabiliscono criteri comuni per l'individuazione dei rapporti d'affari, delle operazioni occasionali e di quelle collegate, che costituiscono la base strutturale su cui si fondano gli obblighi di customer due diligence;
- la consultazione sul progetto di RTS sulla customer due diligence si basa sul Regolamento AML ed è finalizzata a definire le modalità con cui i soggetti obbligati sono tenuti a verificare l'identità della loro clientela, svolgendo attività di controllo costante, in modo proporzionato e sensibile al rischio;
- la terza consultazione riguarda un progetto di RTS sull'applicazione delle norme antiriciclaggio, il quale mira a stabilire indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni, definire i criteri da considerare nella determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie o nell'applicazione di misure amministrative e una metodologia per l'irrogazione di penali periodiche, inclusa la loro frequenza.

I contributi verranno presi in considerazione nel perfezionamento delle RTS. Informazioni aggiuntive su quest'audizione verranno condivise da AMLA in seguito.



LEGAL

Tracking pixel nelle comunicazioni e-mail: quadro regolatorio e impatti operativi alla luce del Provvedimento del Garante n. 284/2026

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le prime Linee guida in materia di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, fornendo un importante riferimento interpretativo per gli operatori del settore digitale, marketing e comunicazioni elettroniche.

I tracking pixel sono elementi grafici, generalmente invisibili all'utente, inseriti nelle e-mail con la finalità di raccogliere informazioni sull'interazione con il contenuto del messaggio, quali apertura dell'e-mail, momento di visualizzazione, dispositivo utilizzato e altri dati tecnici. Il Garante ha chiarito che tali strumenti rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto idonei a determinare trattamenti anche in assenza di un'azione consapevole dell'interessato.

Il principio cardine delle Linee guida è la necessità, nella generalità dei casi, di acquisire un consenso preventivo valido, libero, specifico, informato e inequivocabile, soprattutto quando i tracking pixel sono utilizzati per finalità di marketing, profilazione o analisi del comportamento individuale. Il consenso deve essere raccolto prima dell'attivazione dello strumento, preferibilmente nei processi di registrazione dell'utente. Non è sufficiente un'informativa generica, ma è necessario indicare in modo chiaro finalità, modalità del tracciamento e tipologia di dati trattati.

Sono previste limitate eccezioni al consenso, riferite a trattamenti strettamente necessari all'erogazione del servizio, a esigenze di sicurezza o a finalità statistiche aggregate non riconducibili a singoli interessati.

Particolare attenzione è inoltre dedicata al principio di trasparenza, che impone informative chiare, complete e facilmente accessibili, nonché alla gestione del consenso nel tempo, che deve poter essere revocato in modo semplice e non discriminatorio. Ciò comporta l'adeguamento dei sistemi di gestione delle preferenze e delle piattaforme di e-mail marketing.

Sotto il profilo operativo, il provvedimento richiede alle organizzazioni una revisione dei processi di gestione delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla raccolta del consenso, alla configurazione degli strumenti di invio e all'aggiornamento della documentazione privacy.

Nel complesso, le Linee guida rafforzano l'esigenza di un approccio strutturato e documentato alla compliance in materia di trattamento dei dati personali, incidendo in modo significativo sull'utilizzo delle tecnologie di tracciamento nelle comunicazioni digitali.



Giudice tributario monocratico: innalzata a 10.000 euro la soglia di competenza

Dal 2 maggio 2026 le controversie tributarie di valore fino a 10.000 euro sono attribuite al giudice monocratico. L'innalzamento della soglia amplia in modo significativo l'ambito delle liti decise da un organo unico, con effetti rilevanti sulla gestione del contenzioso di primo grado.

La riforma del processo tributario prosegue nel solco della semplificazione e dell'efficienza. Con il DL 19 febbraio 2026 n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026 n. 50, è stata innalzata da 5.000 a 10.000 euro la soglia di valore delle controversie attribuite alla competenza del giudice tributario monocratico, con applicazione ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.

L'istituto del giudice monocratico, introdotto dalla L. 130/2022, mira a ridurre i tempi di definizione delle controversie di modesto valore, affidandole a un organo unico anziché collegiale. Il criterio di riparto della competenza è esclusivamente quantitativo e si fonda sul valore della lite, determinato considerando la sola maggiore imposta accertata, al netto di interessi e sanzioni. Restano escluse le liti di valore indeterminabile. Particolare attenzione deve essere posta alle controversie su perdite fiscali, per le quali il valore della lite è determinato dall'imposta virtuale calcolata sulla perdita rettificata, eventualmente sommata alle altre imposte accertate. Analogamente, nelle liti da rimborso, il valore è pari all'importo chiesto in restituzione, senza accessori.

L'assegnazione della controversia al giudice monocratico o al collegio è effettuata dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Un'errata assegnazione non integra una questione di competenza in senso stretto, ma comporta la riassegnazione interna del fascicolo. Tuttavia, qualora una lite di valore superiore alla soglia venga decisa dal giudice monocratico, la sentenza potrebbe essere affetta da nullità, deducibile in sede di impugnazione.

Sotto il profilo procedurale, al giudizio monocratico si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie del processo tributario di primo grado, comprese quelle in materia cautelare. Il giudice monocratico può decidere sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato e, per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, può anche definire il merito in sede cautelare quando ricorrono i presupposti del giudizio "per direttissima".

Rilevano, inoltre, le novità in tema di udienza da remoto, che può essere richiesta anche da una sola delle parti per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, e le possibili criticità in caso di riunione di ricorsi o di litisconsorzio necessario, situazioni nelle quali il superamento della soglia di 10.000 euro può determinare la competenza del collegio.



Scarto telematico: impugnabile e sanabile con nuovo invio entro cinque giorni

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia riconosce la piena impugnabilità della ricevuta di scarto telematico quando produce un effetto lesivo immediato. Confermata inoltre la possibilità di ritrasmettere l'atto corretto entro cinque giorni, quale principio generale ispirato a buona fede e collaborazione.

Con la sentenza n. 869/3/2026, depositata il 12 marzo 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha fornito due indicazioni di rilievo sistematico in materia di trasmissioni telematiche: la impugnabilità autonoma della ricevuta di scarto e la possibilità di procedere a un nuovo invio entro cinque giorni dalla comunicazione dell'errore.

Quanto al primo profilo, i giudici hanno chiarito che la ricevuta di scarto non può essere qualificata come un mero esito tecnico-informatico, bensì come un atto idoneo a incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente quando impedisce il riconoscimento di un credito d'imposta o il perfezionamento di una posizione fiscale favorevole. In tali casi, lo scarto assume natura sostanzialmente provvedimentale e risulta, pertanto, autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l'elenco degli atti impugnabili non ha carattere tassativo, dovendo essere garantita tutela giurisdizionale avverso ogni atto che manifesti una volontà amministrativa definitiva e lesiva. La Corte valorizza, in tal senso, precedenti di prassi e giurisprudenza già orientati a una lettura sostanziale degli effetti dello scarto.

Sul secondo versante, la sentenza riconosce la valenza generale del principio che consente la ritrasmissione dell'atto corretto entro cinque giorni dallo scarto, una volta rimossi gli errori segnalati dal sistema. Tale possibilità non è limitata alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie, ma si estende a tutte le comunicazioni telematiche, in coerenza con i principi di collaborazione e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Secondo i giudici, un errore materiale prontamente corretto non può giustificare, in assenza di un concreto pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria, la perdita definitiva di un beneficio fiscale. La pronuncia, pertanto, ridimensiona approcci eccessivamente formalistici e rafforza la tutela effettiva del contribuente sia sul piano procedimentale sia su quello processuale.



ESG

Direttiva UE 2023/970 sulla Parità Retributiva: cosa cambia per le aziende e come prepararsi entro il 2026

Con la scadenza del 7 giugno 2026 sempre più vicina, la Direttiva UE 2023/970 introduce un cambio di paradigma significativo: la trasparenza salariale diventa un obbligo di governance destinato a incidere concretamente sui processi HR e sulla reputazione aziendale.

La parità retributiva tra uomini e donne non rappresenta più soltanto un principio etico, ma sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie normative e organizzative delle imprese europee. L'obiettivo della normativa è chiaro: ridurre il gender pay gap medio europeo e promuovere un'effettiva equità retributiva.

Il divario retributivo di genere indica la differenza tra la retribuzione oraria lorda media percepita da uomini e donne, calcolata sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori prima della deduzione di imposte e contributi previdenziali. Tale differenza deriva da disuguaglianze strutturali profonde e da dinamiche organizzative spesso poco visibili.

Quali obiettivi introduce la Direttiva UE 2023/970?

La direttiva europea nasce per rafforzare l'applicazione concreta del principio di "equal pay for equal work", ovvero la parità salariale tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro o attività di pari valore.

Questo significa che prestazioni lavorative differenti, ma riconducibili a mansioni equivalenti per responsabilità, competenze e complessità, dovranno essere valorizzate economicamente in modo uniforme.

La normativa introduce standard minimi comuni a livello europeo finalizzati a:

- garantire la parità retributiva tra uomini e donne
- contrastare discriminazioni dirette e indirette basate sul genere
- aumentare la trasparenza delle politiche salariali
- rafforzare l'efficacia delle tutele legate al diritto alla parità retributiva

La direttiva si applica sia al settore pubblico sia al settore privato e coinvolge tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti secondo la normativa nazionale vigente.

Parità retributiva e "lavoro di pari valore"

Uno degli aspetti più complessi per le aziende riguarda la definizione di "lavoro di pari valore". Non sarà più sufficiente confrontare mansioni identiche: le organizzazioni dovranno adottare criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere per valutare le prestazioni lavorative, considerando elementi quali:

- competenze richieste
- livello di responsabilità



- impegno richiesto
- condizioni di lavoro

Tali criteri dovranno essere applicati in maniera trasparente e strutturata, evitando qualsiasi forma di discriminazione salariale.

Per molte aziende questo comporterà una revisione profonda dei processi HR e delle politiche di inquadramento, superando logiche discrezionali in favore di strutture retributive solide, coerenti e facilmente giustificabili. Ogni differenza salariale dovrà infatti essere supportata da valutazioni oggettive e verificabili.

In Italia, i Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) forniscono già un sistema di inquadramento sostanzialmente coerente con i principi europei. Tuttavia, l'attuale bozza di recepimento della direttiva rischia di limitarsi a un'applicazione solo parziale: il testo esclude infatti dal calcolo delle medie retributive i trattamenti individuali non strutturali.

Si tratta di un elemento particolarmente delicato, perché l'esclusione di superminimi e componenti variabili rischia di trascurare proprio le aree in cui la discrezionalità è maggiore e dove tendono a concentrarsi le asimmetrie salariali più difficili da motivare.

Trasparenza retributiva: cosa cambia per candidati e dipendenti

Uno degli interventi più rilevanti introdotti dalla direttiva riguarda la trasparenza retributiva, sia nella fase di selezione sia durante il rapporto di lavoro.

Per i candidati

Chi si candida per una posizione lavorativa avrà il diritto di conoscere in anticipo la retribuzione iniziale prevista o la relativa fascia salariale, già prima del colloquio oppure direttamente negli annunci di selezione.

Inoltre, i datori di lavoro non potranno più richiedere informazioni sulla retribuzione attuale o passata del candidato. La misura punta a evitare che eventuali disparità salariali subite in precedenti esperienze continuino a influenzare le nuove trattative economiche.

Per lavoratori e lavoratrici

Per chi è già inserito in azienda, la trasparenza salariale diventa un diritto concreto. Ogni collaboratore potrà richiedere formalmente informazioni sul proprio posizionamento retributivo rispetto alla media dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o mansioni equivalenti.

Le aziende dovranno quindi monitorare costantemente:

- il livello retributivo individuale
- i livelli retributivi medi suddivisi per genere
- le categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore





L'azienda non sarà obbligata a comunicare lo stipendio del singolo collega, preservando così la privacy individuale, ma dovrà rendere disponibili i livelli retributivi medi. In altre parole, non sarà noto il compenso di una specifica persona, ma sarà possibile verificare se la retribuzione media associata a un determinato ruolo risulti coerente ed equa.

Reporting e nuovi obblighi per le aziende

La direttiva introduce inoltre specifici obblighi di rendicontazione relativi al gender pay gap.

Le aziende dovranno comunicare diversi indicatori, tra cui:

- divario retributivo medio tra uomini e donne
- divario retributivo mediano
- differenze nelle componenti variabili della retribuzione
- distribuzione di uomini e donne nei quartili retributivi
- percentuale di dipendenti che ricevono bonus o componenti variabili

Le scadenze previste variano in base alle dimensioni aziendali:

Numero dipendenti	Prima comunicazione
oltre 250	entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno
150 – 249	entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni 3 anni
100 – 149	entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni 3 anni

Le aziende con meno di 100 dipendenti potranno comunicare tali informazioni su base volontaria. Inoltre, la bozza italiana di recepimento esonera le imprese con meno di 50 dipendenti dall'obbligo di comunicare i criteri relativi alla progressione economica.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui emerga un divario retributivo superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi: in queste situazioni, l'azienda sarà tenuta ad avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori al fine di correggere le disparità rilevate.

Il ruolo della consulenza sulla sostenibilità

Investitori, clienti e partner commerciali valutano sempre più frequentemente le aziende anche in base al loro approccio verso le persone. La parità retributiva non rappresenta quindi soltanto un obbligo di compliance normativa, ma anche un importante indicatore di attrattività e valore aziendale.

Adeguarsi alla direttiva richiede attività di analisi dei dati, revisione dei processi HR e integrazione delle politiche retributive nelle strategie ESG. Si tratta di un'opportunità concreta per rafforzare l'Employer Branding e migliorare il posizionamento aziendale in un mercato del lavoro sempre più attento ai temi dell'equità e dell'inclusione.





Una gestione trasparente dei dati salariali contribuisce inoltre a ridurre i rischi reputazionali e a trasformare l'adeguamento normativo in un elemento di efficienza organizzativa.

In questo contesto, una consulenza strutturata sulla sostenibilità può supportare le aziende attraverso:

- assessment dei processi HR, dalla selezione alla valutazione delle performance fino all'analisi delle politiche retributive
- analisi del gender pay gap aziendale
- analisi dei dati relativi alla popolazione aziendale, come accesso ai benefit, sistemi incentivanti e MBO, con eventuale revisione dei mansionari
- integrazione della parità salariale all'interno della strategia ESG

Prepararsi con anticipo significa trasformare un obbligo normativo in un'opportunità di crescita organizzativa e sviluppo sostenibile.



SCADENZARIO

Principali scadenze di maggio 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
18 maggio	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente o al primo trimestre 2026.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
20 maggio	Enasarco <small>I trim 2026</small>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre
25 maggio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
31 maggio 1° giugno	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <small>I trim 2026</small>	I soggetti passivi IVA devono effettuare l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1° gennaio 2026 - 31 marzo 2026.
	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE <small>I trim 2026</small>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.

